

COMMISSIONE DI ISTRUTTORIA VELOCE PROCEDURA INTERNA ai sensi del D.M. n. 644/2012

Sommario

1.	Tremessa. Drevi Cenni sutta normativa di Figerimento	. ∠
2.	Caratteristiche della C.I.V.	. 2
<i>3</i> .	Base di calcolo - definizione di "saldo disponibile"	. 3
<i>4</i> .	Criteri applicativi	. 3
<i>5</i> .	Determinazione costi dell'istruttoria veloce	. 4
5.1	Procedura aziendale per concessione sconfinamento	. 4
5.2	Quantificazione del costo sostenuto dalla banca	. 5
5.3	Determinazione del saldo disponibile e della situazione di sconfinamento	. 6
5.4	Limiti massimi di addebito e franchigia temporale	. 6



1. Premessa: brevi cenni sulla normativa di riferimento

L'art. 6-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ha introdotto all'interno del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) l'art. 117-bis, rubricato "Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti".

Il citato articolo disciplina la remunerazione degli affidamenti, consentendo al sistema bancario di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso debitore calcolato sulle somme utilizzate dal cliente per il periodo in cui sono utilizzate, nonché – quale unico ulteriore onere a carico del soggetto finanziato - "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento", che "non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".

Inoltre, è previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare una Commissione di Istruttoria Veloce (di seguito C.I.V.) determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto e commisurata ai costi, oltre ad un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

La legge di conversione 18/05/2012, n. 62 del D.L 24/03/2012 ha introdotto delle ulteriori modifiche al testo dell'art. 117-bis, in particolare predisponendo che "la commissione di cui al comma 2 dell'art. 117-bis del testo Unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 € in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi"

L'attuazione delle previsioni contenute nell'art. 117 bis del TUB è stata demandata al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) che, in data 30/06/2012, ha emanato il Decreto n. 644 in tema di remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito. All'art. 4, comma 4, lettera a) del citato decreto, è previsto che la Banca adotti una procedura interna che individui i casi in cui è svolta l'istruttoria veloce come presupposto per l'applicazione della C.I.V.

Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal Legislatore, con il presente documento vengono descritti i casi in cui la Banca effettua l'istruttoria veloce ed applica la C.I.V., con i relativi costi.

2. Caratteristiche della C.I.V.

Il Decreto CICR n. 644 del 30 giugno 2012 ha definito le caratteristiche della Commissione di Istruttoria Veloce (C.I.V.) nei seguenti termini:

- a) è determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto;
- b) è differenziata tra consumatori e non consumatori; possono essere applicate per i non consumatori, nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro ma non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo;
- c) non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria ed a questa direttamente connessi;
- d) è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento già esistente;
- e) è applicata solo quando vi è sconfinamento nel saldo disponibile di fine giornata.

La norma ha previsto casi in cui la commissione di istruttoria veloce *non è dovuta* e precisamente:

a) nei rapporti con i consumatori quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:



- i. il saldo passivo complessivo in assenza di fido o, l'ammontare degli utilizzi extrafido anche se derivante da più addebiti è inferiore o pari a 500 euro;
- ii. lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.

Il consumatore beneficia di tale esenzione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare.

- b) lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta. In tale situazione non sono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse previsto per gli utilizzi in assenza di affidamento o extrafido;
- c) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore dell'intermediario;
- d) lo sconfinamento non ha avuto luogo perché l'intermediario non vi ha acconsentito.

3. Base di calcolo - definizione di "saldo disponibile"

Viene definito sconfinamento:

- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in eccedenza rispetto all'affidamento accordato ("sconfinamento");
- la somma di denaro utilizzata dal cliente, o comunque addebitatagli, in mancanza di un affidamento, in eccedenza al saldo del conto corrente ("scopertura").

Il Decreto n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo <u>al saldo disponibile di fine giornata.</u> Si rende pertanto necessario fornire una definizione puntuale di tale saldo.

Ad ogni accredito o addebito, la Banca assegna due tipologie di date:

- <u>la data contabile</u> rappresenta il momento in cui viene effettivamente eseguita la registrazione;
- <u>la data valuta</u>, invece, è la data da cui decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione.

A partire da queste, viene calcolata una "data disponibilità" che, nella maggioranza degli addebiti ed accrediti viene a coincidere con la data contabile (ossia di registrazione in conto); per i versamenti di assegni bancari e circolari la data di disponibilità viene determinata in base a quanto previsto dalla normativa e riportato sul contratto di conto corrente.

Il saldo disponibile di fine giornata viene individuato riordinando i movimenti del conto corrente in base alla "data disponibilità" sopra definita.

4. Criteri applicativi

A fronte dell'utilizzo da parte del correntista, di somme di denaro in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente non affidato (scopertura) o rispetto al limite degli affidamenti concessi (sconfinamento), nonché al verificarsi di incrementi dello sconfinamento stesso, la Banca svolge un'attività istruttoria urgente volta ad accertare le condizioni di merito creditizio per consentire l'addebito.

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività istruttoria perché l'addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della Banca, la quale pertanto non la può rifiutare; ad esempio:

- addebito di insoluti:
- addebiti successivi a prelevamenti ATM;
- addebiti successivi a pagamenti POS;
- addebiti per utilizzo carte di credito con rischio a carico banca.

A prescindere dal perfezionamento di un'attività istruttoria, la C.I.V. non viene comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un <u>pagamento a favore dell'intermediario</u>; al riguardo la casistica individuata è la seguente:

• addebito di commissioni, canoni, spese di tenuta conto ed interessi;



- pagamento rata mutuo;
- giro-conto competenze;
- estinzione anticipata prestito/finanziamento erogato della Banca;

La Banca può rifiutare di autorizzare sullo stesso rapporto di conto corrente ulteriori operazioni richieste o addebiti in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente o rispetto al limite degli affidamenti concessi, anche qualora lo sconfinamento sia stato nel frattempo ridotto o eliminato per effetto di successivi accrediti. Al tempo stesso la Banca – in presenza di sconfinamenti – si riserva il diritto di risolvere il rapporto e/o attivare qualsivoglia iniziativa di recupero del credito.

La C.I.V., calcolata con i criteri sopra descritti, viene periodicamente rendicontata e addebitata ai Clienti in occasione della liquidazione del conto corrente.

5. <u>Determinazione costi dell'istruttoria veloce</u>

La Banca esegue l'istruttoria veloce in relazione ad urgenti necessità di disponibilità economica della clientela che comportano utilizzi in eccesso alle disponibilità esistenti in conto. In tal caso l'attività istruttoria è limitata all'esame sommario della complessiva esposizione del cliente, procedendo alla consultazione di basi informative pubbliche (CERVED, Archivi camerali, Visure protesti, Centrali Rischi, ecc...) ed interne (S.A.R., pratica di fido, movimentazione conto, precedenti insoluti, ecc...) sostenendo dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia la tempo impegnato dal personale dipendente per esaminare e valutare le suddette risultanze.

5.1 Procedura aziendale per concessione sconfinamento

A fronte di un addebito che genera sconfinamento, l'operatore di sportello è tenuto ad avvertire immediatamente il Responsabile di Filiale o il suo sostituto. Il Responsabile della Filiale, effettua una breve analisi della posizione secondo le le modalità sotto indicate, al fine di poter disporre di un quadro di analisi sintetico ma esaustivo della posizione.

CONSUMATORE (persona fisica)

Occorre analizzare:

- statistiche andamentali del rapporto su cui si richiede lo sconfinamento e degli altri rapporti collegati al medesimo cliente;
- collegamenti interanagrafici significativi;
- status anagrafico (bonis/evidenza controllo rischi/scaduto/inadempienza probabile);
- forborne exposure del rapporto;
- andamento centrale rischi;
- eventuale rating SAR;
- natura dei movimenti avere (es: presenza di accredito stipendi o pensione, ecc..);
- natura dei movimenti dare

NON CONSUMATORE (società e ditte individuali)

Occorre analizzare:

- statistiche mandamentali del rapporto su cui si richiede lo sconfinamento e degli eventuali rapporti collegati;
- collegamenti interanagrafici significativi;
- status anagrafico (bonis/ evidenza controllo rischi / scaduto /inadempienza probabile);
- forborne exposure del rapporto;
- andamento centrale rischi;
- natura dei movimenti dare ed avere:
- settore di attività economica;
- dati economici del cliente.



Qualora necessario, viene, inoltre, contattato il Cliente telefonicamente o mezzo email per raccogliere ulteriori informazioni utili per approfondire le motivazioni dello sconfinamento. Terminata l'analisi e nel caso in cui la filiale sia favorevole alla concessione dello sconfinamento, il Responsabile o il suo sostituto provvedono ad avvertire l'organo autorizzato dal Regolamento Interno a concedere lo sconfinamento/scopertura pere presentare un quadro di analisi sintetico ma completo della posizione affinché si arrivi ad una decisione finale consapevole ed informata.

Assunta la determinazione finale da parte dell'organo competente, il Responsabile della Filiale (o il suo sostituto) informa l'operatore di sportello affinché inserisca in procedura la richiesta di sconfinamento/scopertura. Nei giorni successivi la posizione deve essere oggetto di attento monitoraggio al fine di controllare l'andamento del rapporto ed il rispetto degli impegni presi dal cliente in fase di concessione dello sconfinamento.

La Banca sostiene, quindi, dei costi imputabili sia alle spese vive sostenute per le interrogazioni, sia al tempo impegnato dal personale dipendente.

5.2 Quantificazione del costo sostenuto dalla banca

La quantificazione del costo è stata determinata sulla base dei seguenti costi medi del personale dipendente:

Operatore di sportello:

Costo medio annuo: 52.000 Euro - Costo medio orario: 26,67 Euro - Costo medio al minuto: 0,44 Euro

Responsabile di filiale:

Costo medio annuo: 77.000 Euro- Costo medio orario: 39,49 Euro - Costo medio al minuto: 0,66 Euro

ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA VELOCE PER CONCESSIONE SCONFINO CONSUMATORE:

- A) Operatore di sportello: 5 minuti per costo medio di 0,44 Euro a minuto = 2,20 Euro;
- B) Responsabile di filiale o sostituto:
 - 1) analisi posizione: si stima un impegno quantificabile in 10 minuti per 0,66 Euro al minuto pari a 6,60 Euro;
 - 2) contatti con altro personale: si stima un ulteriore impegno di 10 minuti per i contatti con gli operatori di sportello e, se lo sconfinamento è superiore ai propri poteri, con il Responsabile dell'Ufficio Fidi e Crediti Speciali / Direzione Creditizia (per ulteriori 6,60 Euro);
 - 3) monitoraggio posizione post sconfinamento: nei giorni successivi la posizione deve essere oggetto di osservazione costante al fine di controllare il rispetto degli impegni assunti dal Cliente in fase di concessione dello sconfinamento. Si stima un maggiore impegno minimo di ulteriori 15 minuti per euro 0,66 al minuto pari a complessivi euro 9,90.

Il totale costo banca per sconfinamento consumatore (A+B1+B2+B3): 25,30 Euro, arr. 25,00 Euro;

ATTIVITA' DI ISTRUTTORIA VELOCE PER CONCESSIONE SCONFINO NON CONSUMATORE:

- C) Operatore di sportello: 5 minuti per costo medio di 0,44 Euro a minuto = 2,20 Euro;
- D) Responsabile di filiale o sostituto con il gestore del cliente:
 - 1) analisi posizione: si stima un impegno quantificabile in 30 minuti per 0,66 Euro al minuto = 19,80 Euro;
 - 2) contatti con altro personale: si stima un ulteriore impegno di 10 minuti per i contatti con gli operatori di sportello e, se lo sconfinamento è superiore ai propri poteri, con il Responsabile dell'Ufficio Fidi e Crediti Speciali / Direzione Creditizia (per ulteriori 6,60 Euro);
 - 3) monitoraggio posizione post sconfinamento: nei giorni successivi la posizione deve essere oggetto di monitoraggio attento al fine di controllare il rispetto degli impegni presi dal cliente in fase di concessione dello sconfinamento. Si stima un maggiore impegno minimo di ulteriori 40 minuti per euro 0,66 al minuto pari a complessivi euro 26,40.



Totale costo banca per sconfinamento non consumatore (C+D1+D2+D3): € 55,00, arr. € 50,00.

Riepilogo delle condizioni applicate:

TIPOLOGIA CLIENTE	CONDIZIONE
Consumatori (persone fisiche)	25,00 Euro per singolo sconfino
Non consumatori (società, ditte individuali, ecc)	50,00 Euro per singolo sconfino.

5.3 Determinazione del saldo disponibile e della situazione di sconfinamento

Il Decreto CICR n. 644 del 30/06/2012 stabilisce che la C.I.V. viene applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata. Ad oggi, tale saldo viene determinato giornalmente ed è ottenuto dalla seguente equazione:

 $saldo\ disponibile\ CIV = saldo\ contabile\ c/c + fidi\ operativi$

Il valore dei fidi operativi è il medesimo ottenuto per il calcolo del margine disponibile e tiene conto di tutti i fidi collegati al c/c (sbf ed aperture di credito).

L'assoggettamento o meno alla CIV del saldo disponibile negativo di fine giornata è comunque subordinato all'analisi della movimentazione giornaliera, al fine di escludere da questo saldo i movimenti di addebito classificati come "pagamenti a favore dell'intermediario" nonché gli addebiti che la Banca non può rifiutare (cc.dd. "operazioni neutre").

Se, escludendo questi movimenti, lo sbilancio della movimentazione del giorno risulta ancora negativo significa che il c/c ha registrato nella giornata movimenti dare per iniziativa cliente e che pertanto sono stati autorizzati uno o più sconfinamenti, che hanno determinato o accresciuto uno sconfinamento esistente.

La CIV è pertanto determinata sulla situazione di fine giornata e non è collegata al numero di sconfinamenti concessi nella giornata. Si può verificare altresì la situazione in cui, pur in presenza di sconfinamenti autorizzati nel corso della giornata, la CIV non viene applicata in quanto a fine giornata il c/c non risulta sconfinante.

5.4 Limiti massimi di addebito e franchigia temporale

Per i rapporti intrattenuti con la clientela classificata come "consumatore", l'importo complessivo della CIV addebitabile per ciascun trimestre non potrà comunque eccedere € 150,00, fermo restando il limite rappresentato dalla soglia usura ex art. 2 L.108/96 tempo per tempo vigente.

Per i rapporti intrattenuti con la clientela classificata come "non consumatore", l'importo complessivo della CIV addebitabile per ciascun trimestre non potrà comunque eccedere € 350,00, fermo restando il limite rappresentato dalla soglia usura ex art. 2 L.108/96 tempo per tempo vigente.

E' impostata a livello procedurale una "franchigia temporale" tra addebiti successivi di CIV: pertanto la commissione, quale remunerazione per la nuova attività istruttoria (veloce) compiuta sul rapporto, non viene addebitata se non sono trascorsi almeno 3 giorni di calendario dall'addebito precedente.